

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
Resoconto delle Commissioni riunite
I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e II (Giustizia)

Mercoledì 5 novembre 2008

DL 151/08: Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina.

C. 1857 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Maurizio SCCELLI (PdL), *relatore per la II Commissione*, rileva che il provvedimento in esame contiene due disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia: gli articoli 1 e 3-*bis*.

L'articolo 1 interviene sul decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, in materia di conservazione, da parte degli operatori di telefonia e di comunicazione elettronica, dei dati relativi al traffico telefonico e telematico. In particolare, si modifica la disciplina transitoria, posticipando l'entrata in vigore delle disposizioni relative alla conservazione dei dati sulle chiamate senza risposta e dei dati del traffico telematico. Il nuovo termine, originariamente fissato dal decreto-legge al 31 marzo 2008, è stato ritenuto insufficiente dal Senato che, nel corso dell'esame del disegno di legge, lo ha posticipato al 31 marzo 2009.

Nel dettaglio, il provvedimento novella l'articolo 6 del decreto legislativo n. 109 del 2008, che ha dato attuazione alla direttiva 2006/24/CE, volta ad armonizzare le disposizioni nazionali degli Stati membri con riferimento all'obbligo, da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di reti pubbliche di comunicazione, di conservare alcuni dati da questi generati o trattati (la fonte e la destinazione di una comunicazione; la data e la durata della comunicazione; il tipo di comunicazione; il tipo di attrezzatura utilizzata; l'ubicazione delle apparecchiature), al fine di renderli disponibili in caso di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi, quali definiti dalle norme nazionali di ciascuno Stato.

Al fine di dare attuazione alla suddetta direttiva, l'articolo 2 del decreto legislativo n. 109/2008 ha modificato l'articolo 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali, prevedendo un periodo unico di conservazione, senza distinzioni in base al tipo di reato, pari a: 24 mesi per i dati di traffico telefonico; 12 mesi per i dati di traffico telematico; 30 giorni per i dati relativi alle chiamate senza risposta.

Il decreto-legge in esame, segnatamente, interviene sulla disciplina transitoria fissata dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 109/2008.

L'articolo 3-*bis* del provvedimento in esame, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede disposizioni in materia di indennità in favore di GOT (giudici onorari di tribunale) e VPO (vice procuratori onorari).

La norma mira alla razionalizzazione della attuale disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 273 del 1989 che - nel tempo e, soprattutto, a seguito delle nuove competenze attribuibili per delega ai VPO - ha portato ad una disomogeneità della prassi e dei criteri di quantificazione delle indennità dovute a detti magistrati onorari.

Il comma 1 modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 273 del 1989, novellando i commi 1 e 2 ed introducendo disposizioni aggiuntive.

Detta norma reca la disciplina delle indennità (adeguabili ogni 3 anni con decreto ministeriale) in

favore dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari per le loro attività di supplenza dei giudici ordinari nelle udienze civili e penali.

Il vigente comma 1 del citato articolo 4 prevede che ai giudici onorari di tribunale spetti un'indennità di euro 98,13 per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio, nonché l'impossibilità di corrispondere più di due indennità al giorno. Quindi il massimo dell'indennità giornaliera corrisposta al GOT, non può superare i 196,26 euro.

Il nuovo comma 1 dell'articolo 4, conferma (arrotondandola) l'indennità giornaliera di 98 euro, riferendola però alle «attività di udienza svolte nello stesso giorno»; quindi indipendentemente dal numero di udienze tenute; un'ulteriore indennità di 98 euro viene, peraltro, corrisposta quando l'attività del giudice onorario (definita complessivo impegno lavorativo) per le attività di udienza superi le cinque ore complessive (nuovo comma 1-*bis*).

Rispetto alla norma vigente, in definitiva, è previsto un compenso unitario in funzione della durata dell'impegno lavorativo; l'indennità aggiuntiva non scatta più automaticamente in caso di seconda udienza giornaliera ma solo quando l'impegno lavorativo del giudice per le attività di udienza superi comunque il limite delle 5 ore.

Anche il vigente comma 2 dello stesso articolo 4 attribuisce ai vice procuratori onorari un'indennità di euro 98,13 per ogni udienza in relazione alla quale è conferita la delega da parte del Procuratore della Repubblica ai sensi dell'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario; la norma precisa l'obbligo di attribuzione per intero dell'indennità anche se la citata delega è conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell'udienza.

Come ai GOT, anche ai VPO non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno.

Il nuovo comma 2 attribuisce l'indennità giornaliera di 98 euro per la partecipazione ad una o più udienze in relazione alle quali è conferita la delega nonché per ogni altra diversa attività (non d'udienza) loro delegabile per legge; la disposizione precisa che la misura dell'indennità non varia anche se dette attività siano svolte cumulativamente. Anche in tal caso, analogamente a quanto disposto per i GOT, un comma 2-*bis* aggiuntivo stabilisce in capo al VPO il diritto all'indennità aggiuntiva di 98 euro in caso d'impegno lavorativo complessivo superiore alle cinque ore giornaliere.

Ai fini della corresponsione dell'indennità aggiuntiva la misurazione temporale dell'attività giornaliera (inferiore o superiore alle 5 ore) avviene sulla base dei verbali delle udienze tenute da GOT e VPO.

In relazione, invece, ai soli vice procuratori onorari, il tempo trascorso in ufficio per lo svolgimento delle altre attività delegabili per legge (diverse da quelle d'udienza) è «rilevato» dal Procuratore della Repubblica. È, quindi, possibile che la durata dell'impegno lavorativo complessivo di questi, si determini cumulando l'attività di udienza con quella svolta per espletare le altre attività delegabili (comma 2-*ter*).

Il comma 2 dell'articolo 3-*bis* dispone, infine, che dall'attuazione delle norme del predetto articolo non possano derivare nuovi o maggiori oneri.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, premette che, per la competenza della I Commissione, rilevano gli articoli 2 e 3, nonché 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, che passa ad illustrare.

L'articolo 2 novella l'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2008, già oggetto di esame da parte di queste Commissioni, il quale, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, consente di utilizzare personale militare delle forze armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio.

Questo articolo 7-*bis*, oltre a stabilire che il personale militare è posto a disposizione dei prefetti delle province in cui si sono verificate le specifiche ed eccezionali esigenze sopra citate, attribuisce, altresì, al Ministro dell'interno il compito di adottare, di concerto con il Ministro della difesa, uno specifico piano per l'utilizzo di tale personale da parte dei prefetti. Il citato piano, riguardante un contingente massimo di 3.000 unità ed avente una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una

sola volta, è adottato sentito il Comitato nazionale per l'ordine e per la sicurezza pubblica, cui è chiamato a partecipare il Capo di Stato maggiore della difesa previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 2 in esame autorizza l'impiego, fino al 31 dicembre 2008 e con le medesime modalità previste dal citato comma 1 dell'articolo 7-*bis*, di un contingente massimo di 500 militari delle forze armate da destinare a quelle aree del Paese dove, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, appare necessario assicurare un più efficace controllo del territorio. L'articolo 2-*bis* reca misure per il rafforzamento dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata. Il comma 1 dispone in via straordinaria un incremento di 30 milioni di euro delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Si tratta di un incremento disposto utilizzando la dotazioni finanziarie del Fondo di solidarietà delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, istituito con la legge n. 512 del 1999, ha lo scopo di indennizzare le suddette vittime che si siano costituite parti civili nei procedimenti penali intentati nei confronti degli autori dei reati di tipo mafioso. La disciplina attuativa del Fondo è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 284 del 2001. Il Fondo è alimentato da un contributo dello Stato pari a lire 20 miliardi annue (pari a euro 10 milioni e 329.000 circa), nonché dai rientri finanziari derivanti da specifiche ipotesi di versamento al fondo dei proventi derivanti, a vario titolo, dalla confisca dei beni alla mafia in applicazione della legge n. 575 del 1965 (somme di denaro, vendita beni mobili e immobili, liquidazione beni aziendali). Hanno diritto all'indennizzo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali del Fondo, coloro i quali hanno subito danni in conseguenza di reati di tipo mafioso; chi ha ottenuto in proprio favore, nel relativo giudizio penale o civile, successivamente al 30 settembre 1982, una sentenza - definitiva o non definitiva - che ha riconosciuto i danni subiti; infine, chi non versa in situazioni soggettive ostative, ossia: 1) soggetti nei confronti dei quali non è stata emessa una sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*) del codice di procedura penale, ovvero non è stata disposta una misura di prevenzione applicata ai sensi della legge n. 575 del 1965; 2) soggetti per i quali non siano in corso procedimenti relativi ai reati ed alla applicazione delle misure di cui al numero 1. Ai benefici possono accedere le persone fisiche, o i loro eredi, e gli enti.

Il comma 2 della norma in esame aggiunge alla legge n. 512 del 1999 un comma 1-*bis*. La nuova disposizione prevede come ulteriore forma di finanziamento eventuale di questo Fondo di rotazione la possibile destinazione, mediante un decreto del Ministro dell'interno, di una quota del contributo annuale sui premi versati dalle imprese assicurative nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, devoluto attualmente per intero al Fondo di solidarietà delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 44 del 1994.

Il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura è stato istituito presso il Ministero dell'interno dalla citata legge n. 44 del 1999 mediante l'unificazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive - istituito dalla stessa legge 44 in sostituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive di cui al decreto-legge n. 419 del 1991, convertito dalla legge n. 172 del 1992 - con il Fondo antiusura previsto dalla legge n. 108 del 1996. Il Fondo di solidarietà delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura è istituito presso il Ministero dell'interno ed il suo patrimonio risulta costituito, in particolare, mediante gli indicati versamenti annuali delle imprese di assicurazione, i contributi da parte dello Stato nonché la quota annua derivante dai proventi delle vendite dei beni confiscati alla mafia.

Alla data del 30 ottobre 2008, la disponibilità finanziaria del Fondo di solidarietà delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura risultava pari a 43,9 milioni di euro. Lo stanziamento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso alla stessa data risultava, invece, essere interamente impegnato.

L'articolo 2-*ter*, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, apporta modifiche alla sopra citata legge n. 512 del 1999, istitutiva del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei

reati di tipo mafioso. Il comma 1 aggiunge un comma *4-bis* all'articolo 4 della predetta legge, in materia di diritto di accesso al Fondo. Il nuovo comma *4-bis* si applica agli eredi di soggetti, che, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 4, avrebbero i requisiti per l'accesso al Fondo, ma sono deceduti a seguito della consumazione dei gravi reati di cui all'articolo *416-bis* del codice penale. La norma prevede che tali eredi non possono accedere al suddetto Fondo, salvo che lo stesso soggetto deceduto avesse assunto prima della morte qualità di collaboratore di giustizia e il programma di protezione non gli fosse stato revocato per causa a lui imputabile.

Una ulteriore modifica riguarda la disciplina della gestione delle domande per l'accesso al Fondo di rotazione (articolo 6 della legge n. 512 del 1999).

All'articolo 6, comma 1, sono aggiunte due nuove lettere (*c-bis* e *c-ter*) che prevedono la verifica della sussistenza di ulteriori requisiti per l'accesso al Fondo da parte del Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, nei casi di soggetto deceduto in conseguenza di reati di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Il Comitato dovrà, infatti, accertare che, al momento di presentazione della domanda di accesso al Fondo o al momento dell'evento lesivo che ne ha provocato la morte, non vi siano, nei confronti del beneficiario, procedimenti penali in corso, né sentenze di condanna per i gravi reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*) del codice di procedura penale, né procedimenti di prevenzione antimafia.

L'articolo in esame aggiunge, infine, un articolo *7-bis* alla legge n. 512 del 1999, prevedendo l'adozione di un nuovo regolamento di attuazione del Fondo di rotazione, di modifica di quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 284 del 2001. Il regolamento, proposto dal Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri della giustizia, dell'economia, dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è adottato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta.

Il regolamento dovrà prevedere la sospensione, fino alla decisione del giudice civile, della ripetizione delle somme già liquidate dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso a seguito di condanna al pagamento di una provvisoria, quando il giudice dell'impugnazione dichiara estinto il reato per morte del reo, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale; la ripetizione delle somme già pagate a titolo di provvisoria quando, a seguito di estinzione del reato, l'azione civile di risarcimento esperita contro gli eredi del reo si sia conclusa con la soccombenza della vittima attrice o dei suoi successori.

L'articolo *2-quater*, anch'esso introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, interviene sulla disciplina dei benefici per le vittime della criminalità organizzata, ridefinendo la platea dei soggetti aventi diritto alle elargizioni di cui alla legge n. 302 del 1990, al fine di escludere dal novero dei beneficiari delle provvidenze i soggetti che partecipino a ambienti o rapporti delinquenziali. In particolare, la disposizione in esame novella la lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 302 richiedendo, ai fini dell'erogazione dell'elargizione per invalidità prevista dal comma 1 del medesimo articolo, che il soggetto leso debba essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali non solo al momento dell'evento, come attualmente previsto, ma in via generale, e quindi anche in epoca successiva alle lesioni. La disposizione continua, peraltro, a fare salvo il caso di accidentale coinvolgimento passivo nell'azione lesiva.

Con riferimento ai rapporti intrattenuti in epoca precedente, non viene modificata la previsione della lettera *b*), che già richiedeva che il soggetto risultasse, al tempo dell'evento, già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava.

L'articolo *2-quinquies*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, è volto ad escludere che i benefici previsti per i superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata possano essere attribuiti a soggetti comunque legati alla criminalità organizzata o ad ambienti delinquenziali. In particolare, il comma 1 introduce due ulteriori requisiti, che si affiancano a quello di parentela o convivenza richiesto dall'articolo 4 della legge n. 302 del 1990, per il riconoscimento dei benefici ai

superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Si tratta, in particolare, dell'assenza di rapporti di coniugio, affinità o convivenza con persone nei confronti delle quali sia in corso un procedimento per l'applicazione o siano applicate misure di prevenzione ai sensi della legge n. 575 del 1965, ovvero per i quali sia in corso un procedimento per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale. Il secondo requisito è costituito dalla totale estraneità del beneficiario ad ambienti e rapporti delinquenti ovvero dalla sua dissociazione, al tempo dell'evento, dagli ambienti e dai rapporti delinquenti cui partecipava. Si tratta di un requisito sostanzialmente analogo a quello previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *b*) per le sole vittime della criminalità organizzata ai fini dell'erogazione dell'elargizione per invalidità prevista dal comma 1 del medesimo articolo.

Il comma 2 reca invece una disposizione che, diversamente da quanto indicato nella rubrica dell'articolo in esame, si riferisce non solo ai benefici per i superstiti delle vittime ma anche alle provvidenze in favore delle vittime stesse. In particolare, si prevede che il sopravvenuto mutamento delle condizioni per il riconoscimento dei benefici, previste, rispettivamente, dagli articoli 1 e 4 della legge n. 302 del 1990, determini l'interruzione delle erogazioni già disposte e l'integrale ripetizione dei benefici già erogati.

L'articolo 3 contiene una autorizzazione di spesa in gran parte finalizzata alla costruzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione (CIE).

Il comma 1 stanziava 3 milioni di euro per l'anno 2008, 37,5 milioni per il 2009, 40,47 milioni per il 2010 e 20,075 milioni per il 2011 e per ognuno degli anni successivi, per l'ampliamento ed il miglioramento della disponibilità ricettiva dei centri di identificazione ed espulsione.

La gran parte delle somme stanziata nei primi anni - 3 milioni per il 2008 e 37,5 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 - è destinata alla costruzione di nuovi centri. Le finalità perseguite con la disposizione in commento sono quelle di fronteggiare l'intensificarsi del fenomeno dell'immigrazione clandestina, nonché di garantire una rapida attuazione della normativa europea in materia.

Per quanto riguarda la prima finalità, secondo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione (S. 1072), le misure contenute nell'articolo in esame sono dirette a «fronteggiare lo straordinario intensificarsi dei flussi di immigrazione clandestina, di cui la manifestazione più evidente è rappresentata dagli sbarchi lungo le coste nazionali, che rendono urgente adeguare le strutture di trattenimento degli stranieri da espellere alle dimensioni e all'entità del fenomeno in atto». In particolare, le risorse stanziata dall'articolo in esame rappresentano la premessa di «un piano straordinario di ampliamento della ricettività dei centri di identificazione ed espulsione per garantire la migliore funzionalità delle procedure di espulsione attraverso la costruzione di nuove strutture di trattenimento».

Inoltre, per quanto riguarda la normativa europea, il riferimento è alla nuova direttiva europea sui rimpatri, come chiarito dalla relazione tecnica al medesimo disegno di legge di conversione, di cui il piano straordinario di costruzione di nuovi CIE anticipa l'attuazione.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri finanziari, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti indicati.

Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, intervenendo sull'articolo 3-*bis*, in materia di indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, ricorda le difficoltà interpretative poste dalla precedente normativa, nonché le difformità di applicazione tra i vari uffici giudiziari ed anche le disparità di trattamento che ne sono derivate all'interno della stessa

magistratura onoraria, con particolare riferimento alla condizione deteriorata dei vice procuratori onorari. Sottolinea quindi la necessità di intervenire con urgenza anche in questo settore, con una nuova disciplina che garantisca la corresponsione di adeguate indennità ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO, con riferimento alla proroga, disposta dall'articolo 1, dell'entrata in vigore della nuova disciplina sulla conservazione dei dati del traffico telefonico e telematico, chiarisce che l'intendimento del Governo è di rivedere tale disciplina al fine di contemperare l'esigenza della tutela della riservatezza con quella dell'efficacia delle indagini di polizia, precisando che è a tal fine in corso un confronto con il Garante per la tutela dei dati personali. Il decreto legislativo n. 109 del 2008, infatti, nel recepire la direttiva 2006/24/CE in modo eccessivamente rigoroso, ha di fatto bloccato centinaia di indagini su reati importanti, come quelli di pedopornografia, mentre la conservazione dei dati relativi al traffico telefonico senza risposta è in passato risultata essenziale in indagini su fatti di matrice terroristica. Altro problema è rappresentato dal tracciamento IP (*internet provider*), quello cioè che consente l'identificazione univoca della fonte di una comunicazione telematica. Sotto questo profilo vi è da un lato il problema che le società telefoniche chiedono di disporre di maggior tempo per i necessari adeguamenti tecnologici e dall'altro la necessità di mutare la qualificazione normativa di questo dato, che nel decreto legislativo n. 109 è assimilato al contenuto della corrispondenza, e conseguentemente soggetto alla relativa disciplina di tutela della riservatezza, mentre il Governo auspica, per esso, il ripristino della qualificazione prevista dal decreto-legge n. 144 del 2005 (cosiddetto decreto Pisanu) e ha quindi sottoposto la questione al Garante per la tutela dei dati personali.

Per quanto riguarda, invece, l'autorizzazione all'impiego di un contingente di 500 militari in specifiche aree del Paese, prevista dall'articolo 2, dichiara che il Governo è pronto a riferire alle Commissioni in ogni momento sui risultati, che definisce interessanti e soddisfacenti, dell'utilizzo sia dei 3.000 militari impiegati in base al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), sia degli ulteriori 500 militari impiegati in base al decreto-legge in esame.

Per quanto riguarda gli articoli 2-bis, 2-ter e 2-quater, aggiunti al Senato, chiarisce che il Governo ha inteso attraverso di essi risolvere alcune anomalie manifestatesi in sede di applicazione delle leggi in materia di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e di benefici per le vittime della criminalità organizzata. Ricorda che il predetto Fondo fu istituito con la legge n. 512 del 1999 al fine di consentire alle vittime di reati di mafia costitutesi parte civile di ottenere il risarcimento spettante anche quando, come spesso avviene, i condannati risultino impossidenti. In sede di applicazione della legge, però, si sono manifestati due problemi: il primo è che il Fondo è risultato insufficiente a far fronte alle domande di accesso, il che può essere considerato un dato positivo perché significa che le condanne per reati di mafia sono numerose; il secondo è che hanno avuto accesso al Fondo anche soggetti legati a contesti mafiosi, quali mogli superstiti di boss uccisi nel compimento di reati mafiosi o in faide interne. Per far fronte al *deficit* del Fondo è stato quindi previsto un incremento di 30 milioni; si è inoltre conferito al Ministro dell'interno il potere di ripartire i premi versati dalle imprese assicurative tra il Fondo in questione e il Fondo «antiracket», cui in precedenza i premi erano devoluti interamente, in modo da assicurare la necessaria flessibilità nel caso in cui in un determinato momento uno dei due Fondi sia in *surplus* e l'altro in deficit. Per risolvere il secondo problema è stata invece prevista l'esclusione dall'accesso al Fondo per gli eredi di soggetti che avrebbero i requisiti ma sono deceduti a seguito della consumazione dei reati di tipo mafioso; inoltre è stata ridefinita la platea dei soggetti aventi diritto alle elargizioni di cui alla legge n. 302 del 1990 al fine di escludere dal novero dei beneficiari non solo le vittime che partecipino a ambienti o rapporti delinquenziali in epoca precedente all'evento lesivo, ma anche in epoca successiva, e di escludere che i benefici previsti per i superstiti delle vittime possano essere attribuiti a soggetti comunque legati alla criminalità organizzata o ad ambienti delinquenziali, prevedendo - nel caso in cui sopravvivano tali condizioni - l'interruzione

delle erogazioni già disposte e l'integrale ripetizione dei benefici già erogati. Per quanto riguarda, infine, lo stanziamento per l'ampliamento e il miglioramento della disponibilità ricettiva dei centri di identificazione ed espulsione, fa presente che l'articolo 3 del decreto-legge in esame riproduce una misura già prevista nel disegno di legge S. 733, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, facente parte del «pacchetto sicurezza» varato dal Governo ad inizio legislatura e attualmente all'esame del Senato.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.15.

Giovedì 6 novembre 2008

Decreto-legge 151/2008: Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina.

C. 1857 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 novembre 2008.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, che si è svolta ieri, si è stabilito che oggi le Commissioni avrebbero concluso l'esame preliminare. Ricorda altresì che è stato fissato alle ore 20 di lunedì 10 novembre il termine per la presentazione degli emendamenti, che saranno esaminati a partire dalla seduta di martedì 11 novembre. Le Commissioni dovranno concludere l'esame del provvedimento entro giovedì 13 novembre, considerato che il medesimo è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 17 novembre.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
Resoconto delle Commissioni riunite
I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e II (Giustizia)

Martedì 11 novembre 2008

DL 151/08: Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina.

C. 1857 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 novembre 2008.

Donato BRUNO, *presidente della I Commissione*, comunica che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione sul provvedimento in esame e che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato 1*). Ricorda che, ai sensi dell'articolo 89, la presidenza ha la facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di articoli aggiuntivi ed emendamenti che «siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione». Ricorda inoltre che l'articolo 96-*bis*, comma 7, del regolamento prevede, per la valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti, criteri più rigorosi rispetto a quelli stabiliti per il procedimento legislativo ordinario, stabilendo, in particolare, che devono essere dichiarati inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano «strettamente attinenti» alla materia del decreto-legge. Ricorda altresì che la circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 precisa che la stretta attinenza al contenuto del decreto-legge è «valutata con riferimento ai singoli oggetti ed alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».

Alla luce di tali criteri, sono da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative: 1.01 Bordo, volto ad inserire il reato di favoreggiamento tra le fattispecie previste dal comma 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società; 2.01 e 3.01 Amici, volti ad introdurre una specifica disciplina in materia di assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione; 2.03, 3.5 e 3.02 Amici, volti ad istituire presso il Ministero dell'interno un fondo per le indagini in materia di criminalità organizzata destinato all'acquisto di risorse e mezzi per l'espletamento di indagini di polizia giudiziaria; 2.04 Ferranti, volto ad incrementare gli stanziamenti destinati al «Fondo unico giustizia»; 2-*bis*.01 D'Ippolito Vitale, volto ad autorizzare l'assunzione di otto candidati risultati idonei nei concorsi per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato; 2-*quinq*.01 e 2-*quinq*.02 Paladini, volti ad autorizzare l'assunzione di volontari in ferma breve risultati idonei non vincitori nelle graduatorie per l'immissione nei ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della Polizia di Stato; 3.3 Donadi, volto ad introdurre misure per favorire la funzionalità delle strutture necessarie all'amministrazione della giustizia; 3.4 Donadi, volto ad introdurre una specifica disciplina in materia di identificazione e di espulsione dei cittadini stranieri che non collaborino con le autorità competenti, prevedendo, a tal fine, l'istituzione dei centri di identificazione amministrativa; e 3.6 Amici, volto ad istituire un apposito fondo per il finanziamento dei premi di produttività delle forze dell'ordine impegnate in operazioni di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata.

Chiede quindi se vi siano interventi sul complesso degli emendamenti.

Marilena SAMPERI (PD) illustra l'emendamento 1.1 Ferranti che riguarda il rapporto tra *privacy* e sicurezza ed è volto, tra l'altro, a consentire la conservazione da parte del *provider*, nell'ambito dei dati di traffico, dell'indirizzo IP del sito visitato. Ne raccomanda quindi l'approvazione.

Mario TASSONE (UdC), dopo aver sottolineato come il suo gruppo abbia presentato un numero estremamente ridotto di emendamenti, esprime un giudizio critico sul provvedimento in esame, ritenendo che gli interventi in esso contenuti siano insufficienti a contrastare la criminalità organizzata. Il suo gruppo dissente, in particolare, sull'utilizzo di ulteriori militari a fini di presidio del territorio e ha pertanto presentato l'emendamento 2.1 Vietti, inteso a precisare che i 500 militari previsti dall'articolo 2 del decreto-legge si intendono compresi nel contingente di 3.000 il cui impiego è stato autorizzato dal decreto-legge n. 151 del 2008.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione degli emendamenti presentati dal suo gruppo, volti a rafforzare le misure a tutela delle vittime dei reati di tipo mafioso, nonché a rendere più specifiche le relative disposizioni normative, anche al fine di una più precisa identificazione dei destinatari.

Donato BRUNO, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento sul complesso degli emendamenti, invita i relatori e i rappresentanti del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti ammissibili.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione, deputato Scelli, esprime il parere contrario dei relatori su tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati, riservandosi di chiarire, ove necessario, le motivazioni del parere in fase di esame dei singoli emendamenti.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere conforme a quello dei relatori. Con riferimento all'emendamento 1.1 Ferranti, precisa che, per quanto riguarda la qualificazione dell'indirizzo IP (*internet provider*), il Ministero dell'interno ha avviato consultazioni non soltanto con il Garante per la protezione dei dati personali, ma anche con il Procuratore nazionale antimafia e con gli altri dicasteri interessati: è emerso, tra l'altro, che tutti i *provider*, ad eccezione di uno, hanno ormai provveduto ad assegnare a ciascun utente un indirizzo IP univoco, quello cioè che consente il tracciamento dei dati telematici, utilizzando a tal fine proficuamente la proroga concessa dal decreto-legge in esame. Aggiunge che la qualificazione dell'indirizzo IP prevista dal Governo, che l'emendamento sopra richiamato intenderebbe cambiare, è conforme con la normativa comunitaria ed è avallata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Quanto all'impiego dei militari per il concorso alle forze di polizia nelle attività di controllo del territorio, nel ribadire che il Governo è pronto a riferire alle Commissioni dettagliatamente su tale punto, consegna agli atti delle Commissioni alcuni documenti (*vedi allegato 2*) relativi non solo ai risultati ottenuti nel contrasto e nella prevenzione del crimine, ma anche alle modalità di impiego dei militari stessi.

Quanto al potere attribuito dall'articolo 2-*bis*, comma 2, al Ministro dell'interno di modulare annualmente con proprio decreto la distribuzione dei premi assicurativi tra il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, fa presente che, oggi, per modificare lo stanziamento dei due Fondi, costituiti entrambi presso il Ministero dell'interno, occorre un intervento legislativo, ossia una procedura gravosa; la disposizione richiamata tende invece a introdurre nel sistema un fattore di flessibilità, consentendo al Ministro dell'interno interventi di modulazione al fine di evitare il ripetersi in futuro di situazioni come quella attuale, in cui il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso è in *deficit*, mentre il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive è, nella contingenza del momento, in *surplus*.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme a quello dei relatori, ad eccezione dell'emendamento 3-*bis*.1 Vietti, rispetto al quale formula un invito al ritiro. Rileva infatti che la soluzione prospettata dall'emendamento in esame è condivisibile nello spirito ed è anche stata

prospettata nel corso dell'esame al Senato. La soluzione adottata dall'articolo 3-bis del provvedimento in esame, tuttavia, appare l'unica compatibile con i vincoli di bilancio.

Roberto ZACCARIA (PD), con riferimento alla possibilità, per il Ministro dell'interno, di intervenire con proprio decreto sulla distribuzione dei premi assicurativi tra il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, ricorda che l'articolo 81 della Costituzione stabilisce una riserva di legge parlamentare in materia di bilancio e richiama il giudizio espresso su questo punto dal Comitato per la legislazione nel suo parere sul provvedimento in esame.

Doris LO MORO (PD), con riferimento al potere attribuito al Ministro dell'interno di intervenire sull'ammontare dei due Fondi richiamati nel dibattito, osserva che la disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge, oltre ad essere discutibile sul piano tecnico-giuridico, è inopportuna sul piano politico. Fa infatti presente che nel Rapporto 2008 sul fenomeno dell'usura presentato oggi dalla Confesercenti si chiede l'incremento del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, che è essenziale nella lotta alla mafia e che viene intaccato dal decreto-legge in esame.

Le Commissioni respingono l'emendamento 1.1 Ferranti.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, ribadisce l'invito al ritiro dell'emendamento 2.1 Vietti, sottolineando come la finalità del provvedimento in esame sia quella di utilizzare un contingente di 500 unità di militari delle Forze armate ulteriore rispetto a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008.

Roberto ZACCARIA (PD), fa presente che la relazione illustrativa del provvedimento in oggetto contiene indicazioni contraddittorie che non chiariscono se il contingente di 500 militari previsto dall'articolo 2 del provvedimento in oggetto sia ulteriore rispetto a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008. Al riguardo evidenzia come l'emendamento 2.1 Vietti chiarisce inequivocabilmente la portata normativa della disposizione in questione.

Roberto RAO (UdC) osserva che il deputato Zaccaria ha colto la problematicità della norma contenuta nell'articolo 2 del provvedimento in esame. L'articolo 2 stabilisce l'utilizzo di un ulteriore contingente delle Forze armate che si aggiunge a quello delle 3.000 unità già impiegate. L'emendamento, al contrario, prevede l'utilizzo di un contingente non superiore a 500 unità che faccia parte delle 3.000 già impiegate.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO fa presente che il Governo ritiene necessario che il contingente in questione sia invece ulteriore rispetto a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 92 del 2008.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 2.1 Vietti, 2-bis.5 e 2-bis.6 Amici.

Mario TASSONE (UdC) chiede al relatore di motivare l'invito al ritiro dell'emendamento 2-bis.1 Vietti, di cui è cofirmatario.

Jole SANTELLI (PdL), *relatore per la I Commissione*, rispondendo al deputato Tassone, osserva che l'emendamento 2-bis.1 Vietti prevede risorse aggiuntive per il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, mentre l'articolo 2-bis del decreto-legge da una parte prevede uno spostamento di risorse dal Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste

estorsive, che momentaneamente è in *surplus*, al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, che è in *deficit*, e dall'altra parte attribuisce al Ministro dell'interno il potere di operare in futuro tali spostamenti da un Fondo all'altro con proprio decreto: l'emendamento propone quindi una misura completamente diversa da quella del testo, che i relatori ritengono più corretta in quanto, senza costi aggiuntivi, permette di fronteggiare le situazioni di *deficit* di un Fondo attraverso il ricorso a eventuali *surplus* dell'altro.

Antonino LO PRESTI (PdL) ritiene condivisibile la finalità dell'articolo 2-*bis*, sottolineando l'opportunità di garantire la tutela delle vittime dei reati di tipo mafioso che, in quanto tali, sono titolari di veri e propri diritti soggettivi.

Le Commissioni respingono l'emendamento 2-*bis*.1 Vietti.

Antonio DI PIETRO (IdV) sottoscrive gli emendamenti 2-*bis*.2 Pisicchio e 3.2 Donadi.

Le Commissioni respingono l'emendamento 2-*bis*.2 Pisicchio, sottoscritto dal deputato Di Pietro.

Sesa AMICI (PD), intervenendo sull'emendamento 2-*bis*.3 Ferranti, di cui è cofirmataria, chiarisce che esso intende limitare i margini di discrezionalità nell'operato del Ministro dell'interno.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO ribadisce che la norma in questione consente una diversa allocazione delle risorse finanziarie attribuite dal bilancio dello Stato alla disponibilità del Ministero dell'interno comunque all'interno delle disponibilità di bilancio ad esso riferiti. Si tratta, in questo caso, di garantire il pagamento delle somme spettanti alle vittime dei reati di tipo mafioso che, come già chiarito dal deputato Lo Presti, sono titolari di diritti soggettivi, ai sensi della giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione.

Si sofferma, quindi, sulle dotazioni attribuite al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura: in proposito fa presente che presso il Ministero dell'economia e delle finanze è in corso un negoziato in ordine all'opportunità di prevedere un aumento delle risorse ad esso destinate, in linea con le richieste avanzate dalla Confesercenti.

Roberto ZACCARIA (PD) sottolinea che l'articolo 2-*bis*, comma 1, capoverso «articolo 1- *bis*» prevede la possibilità per il Ministro dell'interno di destinare ulteriori finanziamenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso in assenza di ogni specificazione relativamente ai criteri da seguire.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritiene che, se l'emendamento 2-*bis*.3 Ferranti fosse approvato, sarebbe raggiunto un risultato opposto alle finalità che l'opposizione intende perseguire in quanto è proprio grazie al margine di discrezionalità che viene attribuito al Ministro dell'interno nella gestione delle risorse tra i diversi fondi che si può assicurare la soddisfazione delle diverse vittime.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 2-*bis*.3 e 2-*bis*.4 Ferranti.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO, intervenendo sull'emendamento 2-*quinqües*.1 Ferranti, fa presente che il Governo si riserva di approfondire la questione in esso contenuta in un successivo provvedimento, essendo in questo momento più importante assicurare la conversione del decreto-legge in esame entro i termini costituzionali.

Roberto ZACCARIA (PD) interviene sull'articolo 2-*quinqües* del provvedimento in esame, che è stato oggetto di approfondimento da parte del Comitato per la legislazione. Al riguardo osserva che sarebbe stato preferibile intervenire sulla legge n. 302 del 1990 mediante una espressa novella così

come, al comma 2, sarebbe stato opportuno espungere il riferimento all'articolo 4 della stessa legge n. 302, in quanto tale articolo si limita ad identificare i superstiti della vittima - familiari e conviventi - e dunque si riferisce ad una condizione soggettiva non più suscettibile di alcun «sopravvenuto mutamento».

Rileva, in conclusione, che il parere espresso dal Comitato per la legislazione non viene in alcun modo tenuto presente.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti 2-*quinquies*.1 e 2-*quinquies*.2 Ferranti, 3.1 Vietti, 3.7 Bordo e 3.2 Donadi, sottoscritto dal deputato Di Pietro.

Mario TASSONE (UdC) ritira l'emendamento 3-*bis*.1 Vietti, di cui è cofirmatario.

Donato BRUNO, *presidente della I Commissione*, avverte che il testo del provvedimento, cui, in questa sede, non sono state apportate modificazioni, sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del prescritto parere. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

CAMERA DEI DEPUTATI - XVI LEGISLATURA
*Resoconto delle Commissioni riunite
I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e II (Giustizia)*

SEDE REFERENTE

Giovedì 13 novembre 2008. - Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano e il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.35.

Sui lavori delle Commissioni.

Marilena SAMPERI (PD) rileva che la seduta delle Commissioni riunite I e II è convocata di fatto immediatamente al termine dei lavori antimeridiani dell'Assemblea, costringendo così i deputati a partecipare ai lavori delle Commissioni senza alcuna soluzione di continuità rispetto ai lavori dell'Aula. Ciò impedisce ai deputati di partecipare in maniera effettivamente costruttiva ai lavori delle Commissioni. Invita pertanto la Presidenza a considerare l'opportunità di prevedere, come peraltro è stato ribadito anche nella seduta dello scorso 12 novembre in Assemblea, che le Commissioni siano convocate almeno venti minuti dopo il termine dei lavori.

Mario TASSONE (UdC) fa preliminarmente presente che il tema della certezza dei tempi di lavoro assegnati alle Commissioni permanenti è stato da lui altre volte sollevato nel corso di questa legislatura. Le modalità di organizzazione complessiva dei lavori parlamentari non sembrano tenere conto delle esigenze delle Commissioni, che sono organi di primaria importanza nell'ambito del procedimento legislativo e, più in generale, all'interno del complesso sistema parlamentare. Le Commissioni, infatti, si trovano molto spesso a lavorare all'interno di spazi residuali, sovente ricavati dall'organizzazione dei lavori di Assemblea: in questo modo non solo non è possibile programmare una seria articolazione dei loro lavori, ma si è non di rado costretti ad esaminare questioni di assoluta rilevanza in tempi stretti ed irragionevoli rispetto alla portata dei temi trattati. Si tratta di una questione di primaria importanza, che investe la dignità del Parlamento e dei singoli parlamentari, rispetto alla quale è necessario trovare una soluzione definitiva.

Donato BRUNO, *presidente*, rileva che il tema sollevato dai deputati Samperi e Tassone è condivisibile ed è già stato affrontato in passato. Tuttavia, con riferimento all'andamento dei lavori della giornata odierna, fa presente che si tratta della giornata nella quale la Camera dei deputati sta concludendo l'esame, in prima lettura, della manovra finanziaria, che è sempre stata la causa di una inevitabile compressione degli spazi di lavoro delle Commissioni. Fa quindi presente che entro la corrente giornata le Commissioni sono chiamate a concludere l'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge recante «Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina» (C. 1857), che è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla giornata di lunedì 17 novembre prossimo.

DL 151/08: Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina.

C. 1857 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che nella seduta di martedì 11 novembre era stato trasmesso e quindi messo in distribuzione il parere espresso dal Comitato per la legislazione. Avverte quindi che sono stati trasmessi i pareri espressi dalle Commissioni competenti, che sono stati anche essi messi in distribuzione.

Roberto ZACCARIA (PD) evidenzia preliminarmente che il Comitato per la legislazione ha espresso un parere favorevole con alcune osservazioni, che auspica siano tenute in considerazione dalle Commissioni. Questo parere, votato - come tutti gli altri - all'unanimità dal Comitato, mette in luce alcuni errori materiali contenuti nel testo, nonché altre questioni attinenti alla chiarezza delle disposizioni in esso recate. Si riferisce, in particolare, all'articolo *2-quinquies*, rispetto al quale il Comitato per la legislazione ha suggerito l'opportunità che, al comma 1, lettera *a*), dopo la parola: «affine» sia aggiunta la parola: «, parente». Su tale questione il rappresentante del Governo, nella seduta dello scorso 11 novembre, aveva preannunciato un prossimo intervento legislativo.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO ribadisce quanto da lui affermato nella seduta dello scorso 11 novembre, nella quale ha preannunciato che il Governo affronterà, all'interno di un prossimo intervento legislativo, la questione sollevata dal deputato Zaccaria, nonché oggetto dell'emendamento *2-quinquies*.¹ Ferranti, respinto in quella stessa seduta dalle Commissioni. Ricorda infatti di aver sottolineato la priorità che il Governo attribuisce alla tempestiva conversione in legge del decreto-legge in esame, che potrebbe essere compromessa da un'ulteriore lettura parlamentare, qualora al provvedimento fossero apportate modificazioni.

Roberto ZACCARIA (PD) ribadisce l'importanza che assumono gli errori materiali all'interno dei decreti-legge, che possono anche portare anche alla loro decadenza per mancata conversione nei termini stabiliti dalla Costituzione. Si riferisce al decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale dei cittadini comunitari per esigenze di pubblica sicurezza, esaminato nella passata legislatura da queste Commissioni riunite. Nel corso dell'esame compiuto presso la Camera, si era infatti deciso di lasciare decadere il decreto-legge per la presenza di un erroneo rinvio all'articolo 13 del Trattato di Amsterdam (in realtà Trattato di Roma, nella versione consolidata in seguito alle modifiche apportate dal Trattato di Amsterdam e dal Trattato di Nizza) contenuto nel testo del provvedimento, così come approvato al Senato. Alla luce di queste considerazioni, invita le Commissioni ad evitare di reiterare errori dello stesso tenore per non pregiudicare la conversione in legge del decreto-legge in esame.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO ritiene che l'analogia prospettata dal deputato Zaccaria tra il provvedimento in esame ed il decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181 non sia configurabile. Infatti, mentre quest'ultimo conteneva un rinvio errato ad una norma comunitaria, che ne pregiudicava l'applicazione, l'articolo *5-quinquies* del provvedimento in esame è già sufficientemente chiaro: il Governo, tuttavia, si riserva di apportarvi le opportune integrazioni nel corso dell'esame del disegno di legge recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», attualmente in discussione presso l'altro ramo del Parlamento (S. 733).

Mario TASSONE (UdC), esprime il voto di astensione del proprio gruppo sul conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea, auspicando che nel corso dell'esame in Assemblea sul provvedimento in oggetto possano essere approfonditi compiutamente i punti più problematici da esso recati.

Roberto ZACCARIA (PD) osserva preliminarmente che le finalità poste alla base del provvedimento in esame sono condivisibili anche se gli strumenti previsti per il loro perseguimento si dimostrano inadeguati. L'esame in sede referente ha evidenziato poi come la maggioranza non abbia in alcun modo tenuto in considerazione i suggerimenti provenienti dall'opposizione che erano volti a risolvere i punti più problematici del provvedimento in esame. Si riferisce in particolare agli emendamenti, respinti dalle Commissioni, che erano volti a chiarire chi fossero i soggetti beneficiari del Fondo per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive.

Esprime quindi la propria contrarietà sulle modalità di esame dei decreti-legge da parte del Parlamento in questa legislatura. In proposito, osserva che il costante flusso dei provvedimenti d'urgenza da parte del Governo viene utilizzato per rinviare al provvedimento successivo la risoluzione dei problemi recati dal precedente al fine di consentirne la tempestiva conversione in legge: in questo modo i decreti-legge perdono il loro carattere di omogeneità.

Si sofferma quindi sulla prassi che si è instaurata a partire dal decreto-legge n. 112 del 2008, con la quale si consente a provvedimenti di rango non legislativo di modificare dotazioni finanziarie già previste con legge: in questo modo, attraverso provvedimenti caratterizzati da un elevato tasso di discrezionalità, si supera inopinatamente la precedente decisione assunta a livello legislativo.

Per le ragioni evidenziate il proprio gruppo voterà contro la proposta di conferire ai relatori mandato a riferire favorevolmente in Assemblea, riservandosi di valutare un diverso orientamento qualora nel corso del seguito dell'esame le proposte dell'opposizione dovessero trovare accoglimento.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, deputato Santelli per la I Commissione e deputato Scelli per la II Commissione, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO (PdL), *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.55.